STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Nucleo Mobile di Pronto Intervento" ODV

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione, sede, durata

1. Ai sensi del D. Lgs. 117/2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "N.M.P.I. - Nucleo Mobile di Pronto Intervento", fondata il 22 giugno 1994 a Varese ai sensi della Legge 266/1991, iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia con Decreto n. 3363 5 luglio 1996 del Presidente della Regione e iscritta nell'Elenco Nazionale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile con atto n. 8861/8.5.11 31 maggio 1997 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Varese. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti dell'intervenuta variazione.
3. Essa opera prevalentemente in ambito nazionale e intende operare anche in ambito internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero e potrà aderire o costituire reti associative per il perseguimento delle proprie finalità.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Statuto

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione, del Codice della Protezione Civile, delle leggi regionali vigenti nei rispettivi ambiti di operatività, nonché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e comunitario.
2. L'assemblea può deliberare sull'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto, proposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 21 c. 1 lett. g del presente statuto, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

4. Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art.3 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "N.M.P.I. - Nucleo Mobile di Pronto Intervento ODV".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale in quanto iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 266 del 1991.

Art.4 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. Essa opera nei seguenti settori, fra i quali quelli di cui alla lett. a) del presente articolo (protezione civile) risulta prevalente rispetto agli altri:
   a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
   b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
   c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) concorso nella previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento, attraverso lo svolgimento delle attività previste dall'art. 2 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile)

b) ricerca e soccorso di persone disperse o infortunate

c) promozione della resilienza delle comunità e dell'adozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

d) sorveglianza, protezione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico;

e) promozione, fra i giovani, dei valori della cittadinanza attiva, dell'inclusione sociale e della solidarietà favorendone la partecipazione alla vita civile e sociale del Paese, nonché l'acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali (soft skills) utili a integrarne la formazione;

f) promozione, organizzazione e sostegno ad attività di espressione e promozione culturale, ricreativa, formativa e sociale atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di crescita della persona con particolare riguardo ai bisogni espressi dalla gioventù;

g) promozione, organizzazione e sostegno ad iniziative di carattere sociale e assistenziale in favore di persone che versino in condizione di svantaggio, debolezza o particolare disagio morale e materiale, perseguendo scopi di solidarietà e di educazione alla cittadinanza attiva nei predetti ambiti con particolare riguardo ai bisogni espressi dalla gioventù;

h) assistenza nella pianificazione, organizzazione o gestione di manifestazioni, iniziative o eventi organizzati per tutte le predette finalità, anche in collaborazione con Enti pubblici o privati.

Art.5 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le attività di interesse generale di seguito elencate, fra le quali quelle relative alla protezione civile rivestono carattere

prevalente. Le citate attività di interesse generale si potranno concretizzare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in azioni di:

a) identificazione e studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di pianificazione di protezione civile;
b) informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulle relative norme di comportamento, autoprotezione e adozione di buone pratiche di protezione civile da adottare in caso di emergenza o per prevenire il rischio di danni a cose o a persone;
c) concorso nelle attività di soccorso, assistenza e informazione alle popolazioni colpite da eventi calamitosi e riduzione del relativo impatto;
d) concorso alla rimozione degli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro della popolazione colpita da eventi calamitosi, riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi e ricognizione dei fabbisogni della popolazione;
e) diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e della cittadinanza attiva fra i giovani, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche o universitarie;
f) promozione e organizzazione di corsi, prove di soccorso, esercitazioni o altre attività addestrative, formative, istruttive o educative in genere sul territorio nazionale o all'estero, ai fini di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, sviluppare la resilienza e l'adozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione e agevolare fra i giovani l'acquisizione di competenze trasversali (soft skills);
g) supporto nel monitoraggio, presidio, promozione e valorizzazione delle zone di montagna e delle aree di particolare valore culturale, ambientale o paesaggistico in accordo con gli Enti pubblici e le Autorità cui compete il coordinamento di dette attività;
h) supporto in attività di ricerca e soccorso di persone disperse anche in ambiente ostile o poco antropizzato in accordo con gli Enti pubblici e le Autorità cui compete il coordinamento di dette attività;
i) supporto nel monitoraggio, presidio, promozione e valorizzazione delle acque interne, delle coste e dei litorali in accordo con gli Enti pubblici e le Autorità cui compete il coordinamento di dette attività;
j) supporto e assistenza ad Enti pubblici e privati nell'organizzazione, promozione o gestione di eventi, iniziative o manifestazioni che perseguano, in maniera inclusiva e non discriminatoria, anche finalità sociali, culturali o solidaristiche o che perseguano finalità educative rivolte, in particolare, alla gioventù;

k) istruzione, formazione e addestramento, finalizzato all'acquisizione di conoscenze e competenze utili al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, anche attraverso l'organizzazione o la partecipazione a campi scuola, iniziative residenziali, percorsi di stage o alternanza scuola lavoro rivolte, in particolare, alla gioventù;

l) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in questo elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte, secondo quanto individuato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.6 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati maggiorenni possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.7 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento mosse da spirito di solidarietà.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso in qualunque momento.

Art.8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione chiunque ne abbia interesse, avendone i requisiti richiesti dal presente Statuto e non essendo stato precedentemente radiato dall'associazione per causa diversa dalla morosità, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
2. L'ammissione in qualità di associato volontario è subordinata al possesso degli ulteriori requisiti richiesti anche in conformità alla normativa regionale e nazionale vigente in materia di volontariato prestato in ambito di protezione civile, in relazione alla categoria di socio per la quale viene inoltrata domanda.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (giorni) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni alla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Collegio dei Probiviri a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio da parte dell'organo appellato.
6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
   a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
   b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
   c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
   d) Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 18, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
   a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome e il prestigio, nei rapporti con soggetti terzi nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
   b) rispettare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
   c) rispettare la normativa vigente in materia di protezione civile e le disposizioni impartite dalle Autorità di protezione civile, qualora associati volontari appartenenti alle categorie di cui all'art. 12, c. 1 lett. a) e b);
   d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili né rimborsabili.

Art.10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
   a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
   b) mancato pagamento della quota associativa entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale coincidente con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

L'associato decaduto per morosità può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
   a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
   b) gravi o persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
   c) aver arrecato all'Associazione danni materiali, morali o di immagine di una certa gravità;
   d) essere incorso in condanna penale passata in giudicato per uno o più delitti previsti e puniti dal Titolo I del Codice penale (dei delitti contro la personalità dello Stato), dal Titolo II del Codice penale (dei delitti contro la pubblica amministrazione) e dal Titolo XII del Codice penale (dei delitti contro la persona) limitatamente a quelli previsti e puniti dal Capo I e Capo III (Sezione I, I bis, II e III) se commessi con dolo e salvo che nei casi in cui sia stata concessa la grazia dal Capo dello Stato o sia intervenuta la riabilitazione del reo o sia stata ordinata la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
   e) essere incorso nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Collegio dei Probiviri a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito dal Collegio dei Probiviri il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio dei Probiviri, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che tramite essa, per loro libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. I requisiti, le condizioni e le modalità per prestare la propria opera di volontariato sono definiti dal Regolamento Interno nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e comunitario nonché, se detta opera viene svolta in ambito di protezione civile, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione civile.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato di Consultazione, Comando e Controllo, deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art.12 – Del Corpo volontari del Nucleo Mobile di Pronto Intervento ODV

1. In seno all'associazione è costituito il Corpo volontari composto dalle seguenti categorie di volontari:
   a) *Militi volontari di protezione civile*, coloro che:
      I. hanno un'età compresa fra 18 e 65 anni; godono di sana e robusta costituzione o comunque non siano affetti da patologie o menomazioni dichiarate incompatibili con lo svolgimento delle attività in ambito di protezione civile e siano in regola con le vaccinazioni eventualmente previste per lo svolgimento di attività in ambito di protezione civile;
      II. non sono incorsi in condanne penali passate in giudicato per i delitti di cui all'art. 10, c. 2 lett d) del presente Statuto, o che comportano comunque la perdita del godimento dei diritti politici, e che non sono stati interdetti temporaneamente o in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici;

III. hanno frequentato con successo, entro il secondo anno dalla data di assunzione in prova, i corsi eventualmente previsti a livello regionale o nazionale per diventare volontari di protezione civile oppure sono stati insigniti dal Governo italiano di attestato di pubblica benemerenza con medaglia per meriti riportati nel campo soccorso pubblico o della protezione civile. Sono fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa regionale o nazionale per l'ottenimento e il mantenimento della qualifica di volontario di protezione civile;

IV. prendono parte assiduamente, nell'arco di ogni anno solare, alle giornate di attività formative o addestrative pianificate e organizzate dall'Associazione o da altri organismi di protezione civile con il concorso dell'Associazione, di cui la maggioranza di esse devono essere dedicate ad attività addestrative (campi scuola, esercitazioni, prove di soccorso etc.);

V. prestano la propria opera in maniera assidua e gratuita, garantendo periodici turni di reperibilità ed assicurando, nei modi e nelle forme previste dalle leggi regionali in materia di protezione civile e dal Codice della Protezione Civile, la propria regolare presenza nelle attività di concorso nella previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento indicate dall'art. 2 del D.Lgs. 1/2018;

VI. partecipano assiduamente alle attività previste per il raggiungimento di tutte le altre finalità dell'associazione indicate nel presente statuto e perseguite anche in settori diversi da quello di protezione civile.

b) *Militi volontari di complemento*, coloro che fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti e previsti dal presente articolo, c. 1 lett. a):

I. hanno superato il 65° anno di età o, pur non avendolo superato, non siano più in grado di assicurare assiduità e continuità di impegno nello svolgimento delle diverse attività previste per il raggiungimento di tutte le altre finalità dell'associazione indicate nel presente statuto e perseguite anche in settori diversi da quello di protezione civile. A tali attività, svolte in settori diversi da quello di protezione civile, i Militi di complemento possono comunque prendere parte occasionalmente su richiesta o nulla osta del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato di Consultazione, Comando e Controllo;

II. prendono parte, nell'arco di ogni anno solare, alle giornate di attività formative o addestrative pianificate e organizzate dall'Associazione o da altri organismi di protezione civile con il concorso dell'Associazione, di cui almeno la metà devono

essere dedicate ad attività addestrative (campi scuola, esercitazioni, prove di soccorso etc.);

c) *Militi volontari*, coloro che:

I. hanno compiuto i 18 anni di età, ma non siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale che disciplina l'accesso e la permanenza nei ruoli operativi di protezione civile e che vogliano prestare comunque la propria opera, in maniera continuativa e gratuita, attraverso la assidua partecipazione alle sole attività previste per il raggiungimento di tutte le altre finalità dell'associazione indicate nel presente statuto e perseguite in settori diversi da quello di protezione civile;

II. non sono incorsi in condanne penali passate in giudicato per i delitti di cui all'art. 10, c. 2 lett d) del presente Statuto, o che comportano comunque la perdita del godimento dei diritti politici, e che non sono stati interdetti temporaneamente o in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici;

d) *Cadetti*, coloro che:

I. hanno un'età compresa fra i 14 e i 17 anni, godono di sana e robusta costituzione o comunque non siano affetti da patologie o menomazioni dichiarate incompatibili con lo svolgimento di attività svolte in ambito alpino e comunque all'aria aperta (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: attività di trekking, orienteering, camping) e siano in regola con le vaccinazioni;

II. sono stati autorizzati dai genitori o dall'esercente la potestà genitoriale a prendere parte alle attività previste per il raggiungimento di tutte le altre finalità dell'associazione indicate nel presente statuto, e perseguite in settori diversi da quello di protezione civile;

III. partecipano assiduamente alle attività previste per il raggiungimento di tutte le altre finalità dell'associazione indicate nel presente statuto e perseguite anche in settori diversi da quello di protezione civile.

I Cadetti vengono stimolati ad acquisire o implementare le cosiddette competenze trasversali (soft skills), a coltivare i valori della cittadinanza attiva e della solidarietà, a sviluppare attenzione verso l'ambiente e il territorio, nonché ad approfondire la conoscenza della protezione civile con finalità educative e formative anche in prospettiva di un loro impiego come Militi volontari di protezione civile una volta raggiunta la maggiore età e fermi restando i requisiti richiesti e previsti dal presente articolo, c. 1 lett a).

2. I volontari devono rispettare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali nonché, se appartenenti alle categorie di cui al comma 1 lett. a) e b) del presente articolo, il Codice della Protezione Civile e le disposizioni eventualmente impartite dalle Autorità di protezione civile.
3. I volontari devono adottare ogni precauzione necessaria a garantire la propria ed altrui incolumità e sicurezza durante le attività e assicurare il corretto impiego di ogni dispositivo di protezione individuale eventualmente in loro dotazione anche in relazione alla tipologia di attività svolta.

Art.13 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
   a) l'Assemblea dei soci;
   b) il Consiglio Direttivo;
   c) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
   d) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Sono inoltre costituiti i seguenti Collegi e Comitati:
   a) il Collegio dei Probiviri;
   b) il Comitato di Consultazione, Comando e Controllo.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta, datata e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due sole deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
   a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
   b) su richiesta motivata e firmata indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata

sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
   a) approvare il rendiconto di cassa o il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
   b) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
   c) approvare l'eventuale programma annuale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Comitato di Consultazione, Comando e Controllo;
   d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
   e) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;
   f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
   g) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
   h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
   i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
   j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, un membro del Collegio dei Probiviri.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.21 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
   a) redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
   b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
f) nominare, fra i volontari in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Interno, il Coordinatore del Comitato di Consultazione, Comando e Controllo (COMACON) e ratificare le nomine, da quest'ultimo indicate, dei responsabili di settore o funzione;
g) redigere, sentito il Comitato di Consultazione, Comando e Controllo, gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e del Corpo Volontari e il perseguimento delle sue finalità, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.22 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
   a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
   b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
   c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
   d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
   e) conferire benemerenze dell'associazione ad associati o a terzi che si siano particolarmente distinti per azioni di alto valore civile o per meriti riportati nel campo del volontariato o della protezione civile.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.23 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
   a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
   b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, gravi o persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
   c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
   d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere all'elezione dei sostituti. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
   a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
   b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
   c) esercitare il controllo contabile;
   d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
   e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
   f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.27 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo disciplinare dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea non necessariamente tra gli associati ed è composto da 3 membri. Esso nomina al proprio interno un Presidente del Collegio.
2. Non può essere eletto Probiviro, e se nominato decade dalla carica, un membro del Consiglio Direttivo.
3. Non può essere eletto Probiviro, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Collegio dei Probiviri.

Art.28 - Il Collegio dei Probiviri: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente del Collegio ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei Probiviri. Esso si riunisce altresì ogni qual volta ne sia sollecitata una decisione o un parere rilasciato ai sensi dell'articolo successivo.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Probiviri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Probiviri.
4. Il Collegio dei Probiviri può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Probiviro più anziano.
6. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Di ogni riunione collegiale viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, conservato nella sede dell'Associazione.
8. Il Collegio delibera in ordine alle violazioni del Regolamento interno, nonché alle sanzioni da applicare agli associati secondo quanto previsto dallo stesso, e dirime le controversie fra gli associati, fra gli associati e l'Organizzazione o i suoi Organi con giudizio inappellabile adottato *ex bono et aequo* senza formalità di procedura e, in quanto applicabili, secondo i principi che ispirano il componimento bonario delle liti nelle attività di conciliazione.
9. I Probiviri sono tenuti alla massima riservatezza su ogni questione estranea alla vita associativa della quale venissero a conoscenza in ragione o nell'esercizio della propria funzione.

Art.29 - Competenze del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
   a) deliberare in ordine alle violazioni del Regolamento interno e alle sanzioni da applicare agli associati secondo quanto previsto dallo stesso, tranne la sanzione dell'esclusione riservata al Consiglio Direttivo e rimessa al Collegio dei Probiviri solo se successivamente appellata dal Socio escluso nei modi e nelle forme previste dall'art. 10 c. 3 del presente Statuto;

b) dirimere le controversie fra gli associati, fra gli associati e l'Organizzazione o i suoi Organi;
c) deliberare sulle questioni che sono oggetto di controversia sull'interpretazione dello Statuto e del Regolamento Interno e rimettere i pareri a tale scopo richiesti dal Presidente del Consiglio o dal Comitato di Consultazione, Comando e Controllo;
d) deliberare in ordine ai ricorsi proposti dall'avente diritto contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione.

2. Tutte le eventuali controversie tra gli Associati, e tra questi e l'Organizzazione o i suoi Organi, saranno sottoposte - con l'esclusione di ogni altra giurisdizione - alla competenza Collegio dei Probiviri, fatto salvo il diritto degli associati di rivolgersi all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Art.30 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Collegio dei Probiviri.

1. La carica di Probiviro si perde per:
   a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Collegio dei Probiviri;
   b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, gravi o persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
   c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.19, c. 2, del presente Statuto;
   d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui un Probiviro cessi dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Collegio provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Collegio dei Probiviri svoltasi. Il Probiviro così subentrato rimane in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla propria conferma. Se confermato, egli rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Collegio dei Probiviri provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. Il Probiviro così subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Probiviri vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri il Presidente o, in subordine, il Probiviro più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere all'elezione dei sostituti. Fino all'elezione dei nuovi Probiviri, i Probiviri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.31 - Il Comitato di Consultazione, Comando e Controllo

1. Il Comitato di Consultazione, Comando e Controllo è l'organo deputato alla migliore e più efficiente organizzazione e gestione delle attività svolte dai volontari ed è fondamentale per garantire elevati standards sia nell'espletamento delle delicate funzioni esercitate in ambito di protezione civile sia nella realizzazione di ogni altra attività svolta dai volontari in aderenza alle finalità di cui all'art. 4 del presente statuto.
2. I componenti del COMACON sono nominati e revocati dal coordinatore dello stesso fra gli associati volontari in regola con il versamento della quota associativa e in possesso dei requisiti eventualmente previsti dal Regolamento Interno. La nomina e la revoca dei membri del COMACON deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.
3. Non può essere membro del COMACON, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I membri del COMACON vengono nominati entro 30 (trenta) giorni dall'elezione del Consiglio Direttivo e durano in carica 4 anni e, comunque, sino alla decadenza del Consiglio che ne aveva ratificato la nomina.

Art.32 - Il Comitato di Consultazione, Comando e Controllo: regole di convocazione e di funzionamento

1. Il Comitato di Consultazione, Comando e Controllo è convocato dal Coordinatore ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri.
2. Il Comitato di Consultazione, Comando e Controllo deve essere altresì convocato senza indugio ogni qual volta si verifichi sul territorio nazionale un evento catastrofico a seguito del quale è altamente probabile che venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale; parimenti è convocato ogni qual volta il territorio nel cui ambito opera prevalentemente l'associazione sia interessato da un evento di protezione civile a rilevante impatto locale o, comunque, da eventi emergenziali minori che richiedano comunque una pronta risposta operativa da parte dell'associazione.
3. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai membri del COMACON almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno, salvo le convocazioni d'urgenza effettuate anche in forma verbale e senza il rispetto del predetto termine nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il COMACON può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il COMACON è presieduto dal Coordinatore o, in sua assenza, dalla persona da questo indicata.
6. Il Coordinatore del COMACON: dirige i lavori del Comitato e si avvale del consiglio e della collaborazione dei responsabili di settore o di funzione, che ne fanno parte, per gli scopi di cui all'art. 31 c.1 del presente statuto e assicura il coordinamento dei settori e delle funzioni affidate ai membri del COMACON; formula pareri e riferisce al Consiglio Direttivo ogni qual volta ne venga richiesto su questioni rilevanti di propria pertinenza e può indirizzare al Consiglio rilievi, richieste o proposte ritenute necessarie al perseguimento delle finalità di interesse generale e una miglior gestione dei volontari.

Art.33 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i dirigenti, i componenti (qualora nominati) dell'organo di controllo e di revisione, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.34 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
   a) il libro degli associati;
   b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
   c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
   d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
   e) Il registro dei volontari.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.35 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.36 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
   a) quote associative;
   b) contributi pubblici e privati;
   c) donazioni e lasciti testamentari;
   d) rendite patrimoniali;
   e) attività di raccolta fondi;
   f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
   g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
   h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art.37 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.38 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.39 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Approvato in Varese addì 1° agosto 2019 dall'assemblea straordinaria degli associati del N.M.P.I. – Nucleo Mobile di Pronto Intervento; consta di 26 facciate dattiloscritte ed è unito al verbale di assemblea.

IL PRESIDENTE
(Avv. Paolo CAZZOLA)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Anna Maria ZANOVELLO)

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese
Ufficio territoriale
ALLEG. AL
TPS-2019-3-1850